



## XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni

Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)  
Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83  
e-mail info.montilepini@libero.it

Allegato "A"

### CONTRATTO DI COMODATO D'USO

Fra la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni di Priverno nella persona del Geom. Domenico Guidi, nella qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, Ambiente e Forestazione delegato in forza della delibera n° 6 del 20.04.2020 del Commissario Straordinario liquidatore con i poteri della Giunta Comunitaria, comodante

E

il Comune di Maenza in persona del Sig \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ nella sua espressa qualità di legale rappresentante p.t. con sede in \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, comodatario

#### PREMESSO CHE:

1. con la delibera di Giunta comunitaria n. 6 del 24.01.2003 è stato approvato il progetto per finanziamento di uno scuolabus;
2. con la delibera di Giunta comunitaria n. 176 del 22.09.2003, con la quale è stato approvato l'utilizzo dello scuolabus targato CB449EK da parte del Comune di Bassiano e Maenza;
3. il Comune di Maenza con nota prot. 3224 in data 15.04.2020 assunta al protocollo comunitario n.248 del 16.04.2020, è interessato nella prosecuzione dell'utilizzo del veicolo scuolabus targato CB449EK, sia per la fine dell'anno scolastico 2019/2020, ove si ritorni a scuola data l'emergenza epidemiologica in corso, che per gli anni scolastici successivi;
4. con delibera di Giunta Comunitaria n. 06/2020 è stato dato indirizzo agli Uffici Comunitari di regolarizzare l'utilizzo dello scuolabus da parte del Comune di Maenza;
5. con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 16.04.2020 è stato dato indirizzo di regolarizzare l'utilizzo da parte del Comune di Maenza dello scuolabus;
6. si rende necessario e opportuno sottoscrivere apposito atto per il comodato d'uso degli automezzi di proprietà comunale.

#### RICHIAMATI:

- l'art 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.ro 616 il quale nel definire le funzioni amministrative relative alla materia "Assistenza scolastica", stabilisce che esse concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali e collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- l'art 45 del D.P.R. 616/1977 che attribuisce le funzioni indicate nell'art 42 ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;
- il D.M. 31/01/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione il quale all'art. 3, punto C, conferisce ai Comuni la possibilità di utilizzare gli scuolabus con alunni o bambini abitanti in Comuni diversi da quelli in cui ha sede la scuola frequentata a

- condizione che i rapporti tra gli Enti Locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dall'art 30. TUEL;
- l'art. 14, comma 28, lett. h), d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 20 luglio 2010, n. 122) e s.m.i.;
  - l'art. 14, comma 29, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 20 luglio 2010, n. 122) e s.m.i.;

**Tanto premesso, fra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1**

La XIII Comunità Montana come sopra rappresentata, (d'ora in poi chiamato comodante) consegna al Comune di Maenza che per mezzo del suo legale rappresentante p.t. come sopra costituito (d'ora in poi chiamato comodatario) accetta, perché se ne serva per l'uso consentito per destinazione, i seguenti beni:

- FIAT IVECO SPA A55 F10 29, tg. CB449EK WC, posti a sedere n. 27;

**Art. 2**

Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: trasporto scolastico ad uso esclusivo del Comune di Maenza, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

**Art. 3**

La durata del presente contratto è a tempo determinato con decorrenza, complessivamente, dal 01/05/2020 al 30/06/2023, intendendosi che, poiché il servizio trasporto scolastico per la scuola primaria e la secondaria di primo grado ha scadenza con la data del 08/06 di ogni anno, per lo scuolabus FIAT IVECO il presente contratto scade il 30/06/2023. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire gli scuolabus oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata senza che il comodatario possa accampare pretese di sorta.

Inoltre dopo l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico giornaliero, il comodante può richiedere l'utilizzo dei beni in parola senza che il comodatario possa opporvisi o porre eccezioni di sorta.

**Art. 4**

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni ricevuti con la massima diligenza e non può concedere a terzi il godimento degli stessi, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

**Art. 5**

Il comodatario è costituito custode degli automezzi oggetto del presente contratto e si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati ai veicoli; si assume inoltre ogni responsabilità in merito alla guida degli scuolabus che dovrà essere effettuata solo da chi è abilitato alla stessa a norma di legge e garantisce che non venga effettuato alcun trasporto difforme al numero dei trasportati indicati sulle carte di circolazione.

Infine si assume in proprio ogni responsabilità nei confronti delle persone trasportate, impegnandosi al puntuale rispetto di tutte le norme di legge necessarie e di buon senso. Particolare attenzione dovrà essere riservata al numero degli accompagnatori necessario per il trasporto dei minori.

**Art. 6**

Rimangono a carico del comodatario tutte le spese relative alla manutenzione e gestione dei beni oggetto del presente contratto di comodato, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono a carico dello stesso le spese di carburante, del cambio di pneumatici, manutenzione ordinaria, batterie, sono, altresì, a carico del comune di Maenza le spese relative all'assicurazione ed alla tassa di possesso.

**Art. 7**

Sono altresì a carico del comodatario le spese dovute ad eventuali sanzioni che le Forze dell'Ordine dovessero notificare al Comune di Maenza. Se la sanzione comporta il decurtamento di uno o più punti dalla patente, il comodatario si impegna a comunicare prontamente alle Forze dell'Ordine il nominativo del soggetto che era alla guida del veicolo per il quale è stata elevata la sanzione.

**Art. 8**

Le eventuali tariffe poste dal Comune a carico dell'utenza per la copertura dei costi comunali per il servizio scuolabus restano estranee alla presente convenzione.

**Art. 9**

Il comodatario si impegna a restituire i beni ricevuti in comodato, in perfetto stato.

**Art. 10**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, sono a carico del comodatario. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso da parte di chi ne abbia interesse.

**Art. 11**

Il comodatario si impegna, altresì, ad affidare il mezzo esclusivamente a personale altamente qualificato compatibile con la turnazione e le esigenze di servizio;

**Art. 12**

Per tutto quanto non espressamente previsto le parti fanno rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

Letto, approvato e confermato.

Il Comodante

Il Comodatario